

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA'

Seduta del 05/05/2020

FATTO

In data 08/04/2009 il Cliente stipulava il contratto di Prestito con delegazione di pagamento n.62937, estinto anticipatamente al 31/10/2009.

Con il reclamo, il Cliente ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Infruttuosamente esperito il reclamo, il cliente ha proposto ricorso per la restituzione della quota non goduta delle commissioni e oneri assicurativi.

Chiede il rimborso di € 3.871,06 a titolo di commissioni, spese e oneri assicurativi.

Chiede inoltre gli interessi legali.

La banca nelle controdeduzioni ha osservato quanto segue:

- In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal legale in mancanza di idonea procura.
- Eccepisce inoltre l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB al contratto in esame.

In subordine e nel merito,

- Per i premi assicurativi precisa che il rimborso deve essere calcolato sul premio netto imponibile, per cui, detratto il rimborso già erogato, non residuano importi rimborsabili.
- Per le spese fisse, invece, precisa che si tratta di oneri relativi ad attività preliminari,



non rimborsabili.

- Precisa che il richiamo della sentenza CGCE dell'11.09.2019 non è pertinente, in quanto la banca ha sempre operato in conformità all'art. 125-sexies TUB.

Si rende disponibile a rimborsare l'importo di € 3.694,44 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie oltre interessi legali, più € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Conclude chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato in assenza di valido reclamo.

Nel merito, in via principale, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato per l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Collegio ritenga applicabile l'art. 125-sexies TUB, confida che lo stesso ritenga adeguato e conforme a criteri già da esso applicati il rimborso proposto dalla banca come sopra prospettato.

Il cliente ha replicato confermando le iniziali richieste al netto degli eventuali rimborsi ricevuti.

In quanto trattasi di repliche meramente formali che non aggiungono elementi di fatto e di diritto non decorrono i termini per le controrepliche.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio esamina l'eccezione dell'intermediario di mancanza di valida sottoscrizione del reclamo da parte del ricorrente. Tale eccezione viene respinta, in quanto la documentazione fornita da quest'ultimo è del tutto idonea a comprovare l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del ricorrente a società procuratrice.

Nel merito.

Il cliente deduce dalla richiesta un rimborso a titolo di premio non goduto di € 1.039,81. Non sono agli atti evidenze del pagamento ma tale circostanza non è controversa tra le parti. L'importo sarà pertanto dedotto in tabella.

Inoltre l'intermediario dichiara che ove il Collegio reputerà il ricorso ammissibile e soggetto alla disciplina di cui all'art. 125-sexies TUB di essere disponibile a riconoscere a controparte € 3.694,44 oltre interessi legali e spese di presentazione di € 20,00.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*



Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.626,02	Tasso di interesse annuale	5,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	199,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	65,83%
Data di inizio del prestito	31/08/2006	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	45,94%

rate pagate	41	rate residue	79	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni bancarie				5.611,80	Recurring	65,83%	3.694,44		3.694,44
premi assicurativi				1.597,76	Recurring	65,83%	1.051,86	1.039,81	12,05
spese fisse				250,00	Upfront	45,94%	114,85		114,85
Totale				7.459,56					3.821,33

L'importo così calcolato è inferiore a quanto richiesto dal cliente (che considera *recurring* tutte le voci); è superiore a quanto offerto dall'intermediario (€ 3.694,44) che esclude il rimborso delle spese fisse e non rimborsa la parte del premio riferita alla voce "accessori": tale voce non è specificata e quindi si considera *recurring* secondo orientamento consolidato del Collegio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.821,33, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA